



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati:

- dott. Cammino Matilde	Presidente	Udienza camera di consiglio: 17 gennaio 2014
- dott. Taddei Margherita	Consigliere	Sentenza n.: /2013
- dott. Macchia Alberto	Consigliere	R.G. n. 47990/2013
- dott. Diotallevi Giovanni	Consigliere relatore	
- dott. Cervadoro Mirella	Consigliere	

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

- Pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli

avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, sez. riesame, in data 11 ottobre 2013 nei confronti di Cosentino Nicola, previa riunione in camera di consiglio degli appelli proposti dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere del 26 luglio 2013 (con la quale era stata revocata la misura cautelare applicativa della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 416-*bis* cod.pen.) e avverso l'ordinanza del medesimo tribunale in data 21 giugno 2013 (con la quale la misura custodiale in carcere veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari in ordine al delitto, indicato al capo K1, di cui agli artt. 110, 648-*ter* cod.pen., art. 7 l. n. 203/91;

Sentita la relazione svolta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Pratola, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.M.;

sentito l'avv.to Stefano Montone del foro di Napoli, difensore di fiducia di Cosentino Nicola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M. e l'avv.to Agostino de Caro del foro di Salerno, difensore di fiducia di Cosentino Nicola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del P.M. e dell'inammissibilità del terzo punto del ricorso del P.M.

## Considerato in fatto

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Napoli, sez. riesame, in data 11 ottobre 2013 nei confronti di Cosentino Nicola, previa riunione in camera di consiglio degli appelli proposti dal pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere del 26 luglio 2013 (con la quale era stata revocata la misura cautelare applicativa della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 416-*bis* cod.pen.) e avverso l'ordinanza del medesimo tribunale in data 21 giugno 2013 (con la quale la misura custodiale in carcere veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari in ordine al delitto, indicato al capo K1, di cui agli artt. 110, 648-*ter* cod.pen., art. 7 l. n. 203/91), ordinanze motivate esclusivamente sulla base delle esigenze cautelari, essendo intervenuto per entrambe le fattispecie il giudicato cautelare quanto alla sussistenza dei gravi indizi.

A sostegno del ricorso l'Ufficio di procura deduce:

A) Carenza ed insufficienza della motivazione – Contraddittorietà e illogicità della motivazione – Omessa valutazione di atti e prove decisive – Violazione di legge e/o errata interpretazione della norma penale. Abnormità

L'ufficio di Procura contesta l'intervenuta riunione delle due procedure, che non avrebbe tenuto conto della diversità delle valutazioni oggetto di impugnazione (appelli diversi, relativi a misure cautelari diverse, in due procedimenti diversi).

Infatti in relazione all'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere del 26 luglio 2013 il TDL era chiamato a valutare la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari, come richiesto dal pubblico ministero. Al contrario con l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 21 giugno 2013, con cui erano stati concessi gli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. 648-*ter* c.p., il TDL era chiamato esclusivamente a valutare il profilo dell'adeguatezza della misura cautelare e non quello della sussistenza delle esigenze cautelari, già valutato -in sede di rinvio, a seguito di sentenza di annullamento emessa dalla VI sezione penale di questa Corte- dallo stesso Tribunale, stessa sezione ma altro collegio, in data 12 settembre 2013. Nell'ordinanza impugnata il TDL non aveva quindi tenuto conto che sulle esigenze cautelari non avrebbe potuto interloquire, stante la condizione di litispendenza sussistente, in relazione alla presentazione del ricorso per cassazione da parte della difesa avverso l'ordinanza del 12 settembre 2013 e in assenza di elementi nuovi dedotti, anche perché si trattava dell'appello proposto dalla stessa Procura della Repubblica avverso la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. In sostanza, secondo il pubblico ministero ricorrente, il TDL avrebbe deciso *ultra petita* e la decisione sarebbe illegittima per abnormità e violazione di legge per omessa motivazione.

In particolare, con riferimento all'omessa motivazione il Procuratore ricorrente deduce che, con riferimento al reato di cui all'art. 648-*ter* cod.pen., il TDL avrebbe dovuto decidere esclusivamente sull'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, applicando al caso concreto i principi individuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 57/2013. In realtà sul punto il TDL non avrebbe espresso alcuna motivazione in ordine alla adeguatezza della misura degli arresti domiciliari contestata dal p.m. in sede di appello. Immotivatamente dunque il TDL avrebbe sconfessato se stesso, un mese dopo l'adozione del primo provvedimento (il 12 settembre 2013 erano stati concessi gli arresti domiciliari, con il provvedimento dell'11 ottobre 2013 era stata disposta la revoca della misura).

B) Carenza ed insufficienza della motivazione – Contraddittorietà ed illogicità della motivazione – Violazione ed errata interpretazione della norma dell'art. 275 c. 3 cod. proc. pen.

Con riferimento al delitto di cui agli artt. 110, 416-*bis* cod.pen. e all'appello del pubblico ministero sul punto, nonché in ordine alla adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere anche per il delitto di cui agli artt. 110, 648-*ter* cod.pen., secondo il pubblico ministero ricorrente il TDL avrebbe limitato il suo esame esclusivamente alla valutazione degli elementi sopravvenuti dopo la sentenza della Corte di cassazione in data 27 giugno 2013 n. 1086 e non avrebbe dato risposta all'appello del pubblico ministero relativo al problema dell'esistenza di un giudicato cautelare. Preliminarmente il pubblico ministero ricorrente, rispetto alle esigenze cautelari, richiama il principio affermato dalla sentenza n. 8158/2010 di questa Corte, emessa nei confronti dello stesso Cosentino, e sottolinea come il TDL abbia ommesso di valutare la compatibilità della pronuncia della Corte di cassazione, Sez. VI, del 27 giugno 2013 di annullamento con rinvio (dell'ordinanza in data 29 marzo 2013 con la quale erano stati rigettati gli appelli del Cosentino avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di revoca della misura cautelare della custodia in carcere) con i principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 57/2013, conformandosi erroneamente alla motivazione della sentenza di annullamento con rinvio.

In realtà il TDL, sottolinea il pubblico ministero ricorrente, nell'esaminare il provvedimento di annullamento del 27 giugno 2013 della Corte di cassazione, aveva evidenziato che la stessa Corte di cassazione:

- aveva escluso l'esigibilità di "*segnali di discontinuità del comportamento*", in precedenza ritenuti necessari;

- aveva affermato che la perdita delle cariche istituzionali e politiche da parte dell'imputato, pur in assenza di una stretta correlazione funzionale tra dette cariche e condotte contestate, imponeva la necessità di fornire adeguata e logica giustificazione di un persistente pericolo di reiterazione delle condotte illecite;

- aveva inoltre ritenuto necessario che tale valutazione non poteva essere fondata solo sui fatti contestati, piuttosto risalenti nel tempo, né sul residuo "*potere politico*" dell'imputato; essa, infatti, doveva trovare riscontro in fatti e comportamenti anche recenti, che dimostrassero la perpetuazione delle relazioni con l'organizzazione criminale, anche successivamente ai fatti contestati, e la permanenza nel clan di riferimento dell'interesse a rivolgersi al Cosentino dopo le sue disavventure politiche, nonostante la sua qualità di politico "*bruciato*"; a tal fine, quindi, occorre fare riferimento a fatti concreti.

A quest'ultimo scopo nel provvedimento impugnato venivano esaminate solo parzialmente, si sostiene nel ricorso, le allegazioni del pubblico ministero escludendosi in particolare che il contenuto delle conversazioni intercettate potesse costituire l'elemento dimostrativo del collegamento del Cosentino con l'associazione; l'attività di intercettazione, infatti, sarebbe riferibile ad un arco di tempo anteriore sia alle dimissioni da parlamentare, ma anche a quelle di coordinatore regionale del partito politico di appartenenza e tale da far emergere sicuramente ancora in tale periodo l'affidamento riposto dal clan nella persona del Cosentino, ma non che gli interventi richiesti fossero possibili, sia per volontà del destinatario della richiesta che per situazioni soggettive. In ogni caso, secondo il TDL che aveva concluso per la non attualità delle esigenze cautelari, nella situazione in esame avrebbe dovuto essere applicata la massima di esperienza secondo cui le organizzazioni camorristico-mafiose non

hanno interesse a servirsi di politici "bruciati", ma sono solite individuare referenti politici "dal potere in ascesa".

Ciò premesso l'ufficio del pubblico ministero ricorrente contesta il ragionamento del TDL e la massima d'esperienza adottata, integrata, rispetto a quella enunciata dalla Corte di cassazione in data 27 giugno 2013, con il riferimento ai referenti politici emergenti.

Il TDL, in violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. avrebbe inoltre omesso, nel valutare il pericolo di reiterazione dei reati, di basarsi anche sui fatti pregressi, seppur sarebbe stato necessario fare riferimento a fatti e comportamenti "anche recenti" secondo l'indicazione della Corte di cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio; al contrario, il TDL avrebbe pressoché ignorato l'analisi degli elementi, che, invece, secondo il ricorrente sarebbero stati in grado di dimostrare la permanenza del "potere politico" in capo al Cosentino, in quanto, pretermessa ogni valutazione per il periodo 2000- 2007 e degli anni antecedenti, si sarebbe limitato ad esaminare alcune delle prove integrative inviate al Tribunale di S.Maria Capua Vetere riferite al periodo 2011-2012, senza prendere in esame gli elementi riferibili agli anni 2009-2010, concernenti, tra gli altri, la presunta interferenza del Cosentino nelle attività decisionali della Corte di cassazione e l'attività diffamatoria ai danni dell'allora candidato (e attuale) Governatore della Regione Campania Caldoro. In questo modo, secondo il pubblico ministero ricorrente, il TDL era pervenuto, violando il canone di rinvio stabilito dalla Corte di cassazione seppure per altro procedimento incidentale, ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari.

In ogni caso, secondo il P.M. ricorrente, le valutazioni cautelari operate in precedenza non avevano dato alcun rilievo alle cariche politiche ricoperte dal Cosentino, con la conseguenza che non poteva avere alcuna rilevanza la dismissione delle medesime.

Ad ogni modo, anche dopo la dismissione delle cariche politiche, sarebbero stati evidenziati elementi tali da poter ritenere che il clan dei casalesi avesse continuato a fare affidamento sul Cosentino, come d'altra parte era già stato ritenuto in occasione della emissione nel 2009 della prima ordinanza di custodia cautelare in ordine all'art. 416-bis c.p., non eseguita per la mancata concessione dell'autorizzazione a procedere in sede parlamentare. In ogni caso l'imputato aveva dismesso il ruolo di Sottosegretario nel luglio 2010 e quello di coordinatore regionale nel gennaio 2012, mentre le intercettazioni integrative sarebbero successive al luglio 2010, due di poco antecedenti la data del gennaio 2012 e una avvenuta in data successiva.

Inoltre la massima d'esperienza espressa dalla Corte di cassazione (riferita al ruolo del "politico bruciato") non sarebbe stata verificata nei fatti concreti rispetto alla presunzione di pericolosità prevista dal legislatore, come dimostrerebbero al contrario i fatti susseguitisi nel periodo successivo alla mancata esecuzione della misura cautelare nel 2010, evidenziati dal contenuto di plurime intercettazioni ambientali, dal coinvolgimento dello stesso Cosentino nelle vicende della Eco4-Egea, con una percepibile persistenza, sullo sfondo, della continuità operativa riconducibile agli strettissimi rapporti con familiari dei vertici del clan dei casalesi. D'altra parte, secondo l'ufficio ricorrente, anche a ritenere applicabile la massima d'esperienza relativa al "politico bruciato", sarebbe illogico ritenere la ricaduta "istantanea", in tempo reale, degli effetti derivanti dall'esecuzione della misura custodiale, stante l'intreccio di interessi, contatti, e riferimenti intessuti nel tempo. La stessa mancata ricandidatura alle elezioni del 2013 sarebbe stata presa dal partito di appartenenza nell'"ultimo secondo utile" per la presentazione della lista con le candidature. Proprio in relazione alla dimostrazione della persistenza di una ramificata rete di collegamenti il Tribunale avrebbe dovuto valutare: 1) la lunghissima carriera politica del Cosentino, parlamentare dal 1994; 2) la rilevante crescita del partito diretto dall'on. Cosentino in Campania nello stesso periodo; 3) la sostanziale sovrapposizione della compagine parlamentare uscente con quella candidata alle elezioni del

2013, circostanza che dimostrerebbe la continuità del Cosentino nel coordinamento in concreto del partito; 4) la riconducibilità di numerosi esponenti politici locali, titolari di incarichi amministrativi, al Cosentino che, peraltro, ha rivendicato esplicitamente, nella conferenza stampa di cui al rapporto della DIA richiamato nei motivi d'appello, il fatto di aver scelto personalmente le persone da inserire nella lista per la candidatura, come nel passato, in coerenza con il ruolo ricoperto.

C) Il P.M. ricorrente censura poi la valutazione del TDL operata con riferimento agli elementi sopravvenuti alla prima ordinanza genetica e alla seconda (per i reati di riciclaggio, corruzione aggravati dall'art. 7 l. n. 203/91), in base alla quale gli stessi sono stati ritenuti insufficienti ai fini della valutazione della pericolosità, mentre altri sono stati addirittura omessi, come quelli riferibili alla vicenda P3); censura la svalutazione del contenuto dell'intercettazione del colloquio del detenuto Martino Giuliano, in quanto relativa ad un fatto risalente nel tempo, nonostante la dichiarazione fosse del novembre 2012, e contenesse gli estremi per ritenere l'attualità del ruolo del Cosentino; peraltro sottolinea il P.M. ricorrente che lo stesso Tribunale di S.Maria Capua Vetere ritenne nell'aprile 2011, epoca di esecuzione di alcune intercettazioni rilevanti per valutare la posizione del Cosentino, che non vi sarebbero stati segni di discontinuità nel comportamento dello stesso, tanto che il gruppo camorristico faceva ancora affidamento su di lui. Erroneamente dunque, nel provvedimento impugnato, il TDL, nonostante la prova della contiguità del Cosentino con il clan dei casalesi fino alla metà del 2011, avrebbe escluso tale circostanza, facendo riferimento all'omesso accertamento dell'effettiva designazione di tale Pasquale Fontana all'interno di un ente pubblico. In sostanza la prova dell'effettività della designazione del Fontana esce, secondo il pubblico ministero ricorrente, al di fuori dello schema logico dell'accertamento della pericolosità, una volta assodata la richiesta dell'intervento del Cosentino da parte di esponenti del clan dei casalesi, in ordine a tale atto e nonostante nei suoi confronti fosse già stato richiesto il giudizio con rito immediato.

D) Violazione ed errata interpretazione della norma di cui all'art. 275, comma terzo, cod .proc. pen..

Secondo il pubblico ministero ricorrente il TDL non avrebbe tenuto conto dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 57 del 2013 in ordine alla legittimità costituzionale della presunzione assoluta della custodia cautelare in carcere per il concorso esterno nell'associazione mafiosa e alla legittimità della presunzione relativa di adeguatezza per i reati aggravati dall'art. 7 l. 203/1991, in relazione ai quali l'applicazione di una misura diversa dalla custodia in carcere deve comunque essere valutata alla luce degli elementi specifici del caso concreto, tra i quali l'appartenenza dell'agente ad associazioni di tipo mafioso ovvero la sua estraneità ad esse. Premessa l'irrilevanza del mero decorso del tempo in queste fattispecie, non deve essere confusa la posizione del concorrente esterno, per cui vige la presunzione assoluta di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere con quella dell'estraneo all'associazione, in quanto solo la detta misura, anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, nei procedimenti relativi a delitti di mafia, sarebbe idonea nella generalità dei casi concreti ad essa riferibili e secondo una regola d'esperienza sufficientemente condivisa, a soddisfare la esigenza cautelare in evidenza.

Nel ricorso si censura inoltre la massima d'esperienza affermata dal TDL secondo cui le organizzazioni camorristico-mafiose non hanno interesse a servirsi di "*politici bruciati*", intendendosi con tale formula un politico diverso da quello in "*ascesa*". Tale affermazione non sarebbe sostenuta da un ragionamento logico-induttivo tratto dall'esperienza comune, ovvero da orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione.

Il caso Cosentino peraltro si porrebbe in netto contrasto con le massime d'esperienza utilizzate o comunque fatte proprie dal TDL, come emergerebbe dal contenuto dei colloqui 2011-2012 che dimostra la validità del supporto del Cosentino al clan, rispetto ad una presunta "bruciatura" del suo ruolo. Si rammenta, in proposito, la richiesta fatta dal capoclan Russo al figlio Costantino di dire a "Nicola" e a "Mirella" (Mirella è il nome di battesimo della sorella di Russo Giuseppe, coniugata con Cosentino Mario, fratello di Nicola), di attivarsi per ottenere il suo trasferimento dal carcere di Cuneo.

E) Violazione di legge ed errata interpretazione dell'art. 275 cod. proc. pen.

Il pubblico ministero ricorrente censura la decisione del TDL che pretende di applicare al delitto contestato al capo K1 di cui all'art. 648-ter cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 l. n. 203/91, per il quale è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari a quella della custodia in carcere, il principio stabilito dalla Corte di cassazione in relazione al cd. concorso esterno in associazione mafiosa, dimenticando che in relazione ai reati aggravati ai sensi dell'art. 7 l. 203/91, è necessario valutare la sussistenza degli estremi per l'applicazione dell'art. 274, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. cioè delle ordinarie esigenze cautelari e della adeguatezza della misura in corso, ai fini delle esigenze di tutela della collettività.

### **Ritenuto in diritto**

**1.** Osserva preliminarmente il Collegio che la VI sezione della Corte di Cassazione con la sentenza emessa il 27 giugno 2013 ha accolto il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza con la quale erano stati rigettati gli appelli aventi ad oggetto i provvedimenti di rigetto emessi, nei diversi processi riguardanti il Cosentino, delle istanze dirette ad ottenere la revoca della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell'ex-parlamentare con due distinte ordinanze cautelari, la prima del 7 novembre 2009 disposta in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa, la seconda del 28 novembre 2011 disposta per i reati di cui all'art. 648-ter (capo K1) e artt. 319- 321 c.p. (capo P), entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7 della legge n. 203/1991. L'ordinanza del TDL di Napoli in data 29 marzo 2013 veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 32412/2013 del 27 giugno 2013.

Nelle more del deposito della sentenza della Corte di cassazione, il 21 giugno 2013 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, I sez. Coll. A, sostituiva al Cosentino la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all'art. 648-ter cod. pen., mentre in data 26 luglio 2013, lo stesso Tribunale, I sez. coll. C, revocava la misura cautelare in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.. Entrambe le ordinanze venivano impugnate e la decisione sugli appelli è oggetto del presente procedimento.

In data 12 settembre 2013 il TDL, pronunciando in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento dell'ordinanza emessa il 29 marzo 2013, dopo aver dichiarato inammissibile parzialmente il gravame in relazione alle pronunce per il quale l'imputato non aveva più interesse, rigettava l'appello proposto nell'interesse di Cosentino Nicola avverso l'ordinanza resa dal GUP e dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 5 marzo 2013, coll. A, con riferimento all'imputazione formante oggetto di contestazione al capo K1, in ordine alla quale Cosentino Nicola è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

**2.** Ciò premesso, con riferimento all'iter logico-giuridico motivazionale adottato dalla VI sezione della Corte di cassazione con la sentenza di annullamento del 27 giugno 2013, il Collegio osserva che, per quanto riguarda la contestazione di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la Corte ha ritenuto che il Tribunale correttamente avesse

valutato la ricorrenza della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. in ordine alle esigenze cautelari, in quanto il concorso esterno integra comunque una forma di partecipazione nel reato associativo e persegue il fine di agevolare l'attività del sodalizio. Ha però aggiunto che -pur apparendo in astratto condivisibile l'affermazione secondo cui la presunzione assoluta di pericolosità circa la sussistenza delle esigenze cautelari trovava applicazione anche per il concorso esterno in associazione mafiosa secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. VI, 8 luglio 2011, n. 27685, Mancini; Sez. VI, 21 ottobre 2010, n. 42922, Lo Cicero; Sez. II, 18 novembre 2004, n. 48444, Cozza; Sez. VI, 20 ottobre 1995, n. 3722, Masselli) e da ultimo riconosciuto, indirettamente, anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del 2013- la motivazione con la quale il Tribunale aveva giustificato la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione per il reato di concorso esterno in associazione camorristica ascritto al Cosentino era carente. In particolare ha rilevato che il giudice di merito aveva replicato alle deduzioni difensive offrendo una motivazione che, nella valutazione delle esigenze cautelari, aveva finito per parificare Cosentino ad un partecipe dell'associazione mafiosa, ricercando, in sostanza, i segni di una sua dissociazione. Ha così rilevato che la presunzione di pericolosità sociale, a norma dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen, nei confronti di un indagato per il reato associativo di tipo mafioso impone la misura della custodia cautelare in carcere, salvo che risulti dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa ovvero sussistano elementi concreti e specifici di un significativo allontanamento dall'associazione, ma che diversa è la valutazione che deve essere compiuta nell'ambito operativo della presunzione di cui al citato art. 275 comma 3 cod. proc. pen. con riferimento alla posizione del concorrente esterno nel reato associativo in cui non vi è un'*affectio societatis* da rescindere. Infatti, quale che sia il tipo di relazione che lega il concorrente esterno al sodalizio, sia esso una relazione che si manifesta con condotte occasionali ovvero con contributi sintomatici di una più stretta vicinanza al gruppo, deve comunque riconoscersi che l'indagato resta estraneo all'organizzazione, per cui diversi devono essere gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità. In particolare, si tratterà di elementi diretti a sostenere l'impossibilità o l'elevata improbabilità che il concorrente esterno possa ancora fornire un contributo alla cosca, ovvero volti ad evidenziare il venir meno degli interessi comuni con l'associazione o, ancora, la perdita di quegli strumenti che assicuravano di poter contribuire alla sopravvivenza del gruppo criminale. In sostanza, la Corte ha affermato che per il concorrente esterno i parametri per superare la presunzione non coincidono con la rescissione definitiva del vincolo associativo, ma comportano una prognosi in ordine alla "*ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell'extraneus alla vita della consorteria*". Nel caso di specie il Tribunale di Napoli aveva fatto riferimento, in via prevalente, alla operatività del clan dei casalesi, cioè all'associazione criminosa di riferimento dell'indagato, senza però tenere in debita considerazione che al Cosentino era stato contestato il concorso esterno in associazione e non la partecipazione al sodalizio. Infatti, nell'escludere i segnali di discontinuità delle condotte del Cosentino dall'associazione camorristica, così come rappresentati dalla difesa, aveva preso in esame soprattutto i fatti oggetto delle contestazioni, in particolare la vicenda della Ecoquattro e quella del centro commerciale "Il Principe", risalenti rispettivamente agli anni 2000-2004 e 2007, senza alcun riferimento concreto alla capacità dell'indagato di fornire ancora un contributo all'associazione camorristica. Nella sentenza di annullamento con rinvio la Corte ha rilevato che nell'ordinanza impugnata si affermava che il Cosentino sarebbe stato ancora in grado di "*aiutare*" l'associazione camorristica in virtù del suo potere politico, indicazione che appariva apodittica nella misura in cui non trovava riscontro in fatti e comportamenti recenti, ma solo in vicende risalenti e in valutazioni indimostrate circa il suo residuo "*potere politico*" nella zona di influenza campana. In relazione alla materia di reati contro la pubblica

amministrazione, del resto, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale dell'incolpato non è di per sé impedito dalla circostanza che l'indagato abbia dismesso la carica o esaurito l'ufficio nell'esercizio del quale aveva realizzato la condotta addebitata, purché però venga fornita adeguata e logica motivazione in merito alla *"mancata rilevanza della sopravvenuta cessazione del rapporto, con riferimento alle circostanze di fatto che concorrono a evidenziare la probabile rinnovazione di analoghe condotte criminose da parte dell'imputato"* (Sez. VI, 28 gennaio 1997, O. 285, Ortolano; Sez. VI, 16 dicembre 2009, n. 1963, Rotondo). In altri termini si richiede che la validità di tale principio venga rapportata al caso concreto, in cui il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata sia reso probabile da una *"permanente posizione soggettiva dell'agente che gli consenta di continuare a mantenere, pur nell'ambito di funzioni o incarichi pubblici diversi, condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso"* (Sez. VI, 10 marzo 2004, n. 22377, Pierri). La Corte ha quindi sottolineato che ciò che risultava carente nella motivazione dell'ordinanza in esame era una verifica concreta e attuale sulla reale capacità del Cosentino, anche a seguito della dismissione delle sue cariche, di reiterare i reati che gli erano stati contestati. Il Tribunale al riguardo non aveva indicato *"fatti"*, ma aveva svolto una valutazione astratta sulla consistenza del *"potere politico"* dell'indagato, valutazione che deve essere *"riempita di contenuti concreti rivolti all'attualità e non riferiti solo al passato"*. Per quanto riguarda le esigenze cautelari connesse agli altri reati, la Corte ha rilevato che il Tribunale, pur dando atto dell'intervenuta sentenza n. 57 del 2013 della Corte costituzionale – con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. nella parte in cui, nel prevedere che per i delitti aggravati dall'art. 7 legge n. 203 del 1991 è applicata la custodia cautelare in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva l'ipotesi in cui siano stati acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure – non aveva offerto alcuna risposta specifica alla richiesta della difesa di sostituire la misura disposta con altra meno gravosa, limitandosi ad affermare, immotivatamente, che l'unica misura per fronteggiare il pericolo di reiterazione dei reati fosse quella custodiale. Su tali punti, secondo la Corte, la motivazione era mancante.

**3.** Ciò premesso, osserva la Corte che il TDL nell'ordinanza impugnata, operando una valutazione congiunta delle due vicende processuali (art. 416-*bis* c.p. e art. 648-*ter* aggravato ai sensi dell'art. 7 l.n. 203/91), ha ritenuto di non condividere il giudizio di permanenza delle esigenze cautelari (peraltro non contestato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio) e di adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari confermata con il provvedimento in data 12 settembre 2013.

Non ci sarebbe, secondo il Tribunale, giudicato cautelare, essendo pendente il ricorso per cassazione. Viene censurata poi la lettura parcellizzata che sarebbe stata operata dal TDL con il provvedimento del 12 settembre 2013, rispetto alla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, in quanto le esigenze cautelari non avrebbero potuto riguardare il singolo reato ma la complessiva figura del ricorrente.

In questo caso, secondo il TDL, il reato di cui all'art. 648-*ter* cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 l. n. 203/91 è sintomatico della partecipazione a titolo di concorso esterno al clan dei casalesi, in quanto finalizzato ad agevolare il predetto sodalizio, ragione in base alla quale il giudizio sulle esigenze cautelari non potrebbe che essere unitario.

Il TDL, inoltre, evidenzia che nel concorso esterno il concorrente resta estraneo all'associazione, per cui per superare la presunzione di pericolosità deve farsi riferimento ad elementi diretti a sostenere l'impossibilità o l'elevata improbabilità che il concorrente esterno



possa ancora fornire un contributo alla cosca, ovvero ad evidenziare il venir meno degli interessi comuni con l'associazione, o ancora la perdita degli strumenti che assicuravano di poter contribuire alla sopravvivenza del gruppo criminale, comportando una prognosi in ordine alla ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell'*extraneus* alla vita della consorteria.

Per questo la Corte di cassazione ha ritenuto necessario che, a seguito dell'annullamento, il giudice di rinvio indicasse "fatti" attuali, idonei a dimostrare la persistenza delle esigenze cautelari, non potendosi ritenere che le stesse possano desumersi esclusivamente dal "*potere politico*" che il Cosentino ha acquisito in questi anni.

Secondo il collegio le intercettazioni ambientali non possono essere qualificate "fatti" attuali, essendo relative ad un'epoca antecedente le dimissioni da coordinatore del partito, circostanza idonea a dimostrare solo che il clan in effetti faceva affidamento sulla persona del Cosentino, ma non che gli interventi fossero possibili, sia per la volontà dell'autore che per situazioni oggettive. Il TDL ha censurato, inoltre, il fatto che non fossero stati fatti dal pubblico ministero accertamenti sull'effettiva designazione di tale Pasquale Fontana e sul trasferimento del Russo Giuseppe dal carcere di Cuneo ad un istituto penitenziario del centro-sud.

Il giudice dell'appello cautelare ha pertanto condiviso il giudizio in ordine all'insussistenza delle esigenze cautelari, formulato il 26 luglio 2013 dal Collegio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere relativamente al reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., da ritenersi estensibile anche al reato di cui all'art. 648-*ter* cod. pen. aggravato ai sensi dell'art. 7 l. n. 203/91.

**4.** Per quanto riguarda la censura concernente il provvedimento di riunione, osserva la Corte che la stessa deve ritenersi infondata. Il Tribunale, investito di due distinti gravami concernenti lo stesso soggetto e la stessa vicenda storica, ha provveduto alla riunione dei due procedimenti, ritenendo opportuno valutare unitariamente due vicende processuali strettamente connesse. La decisione, già di per sé inoppugnabile (Sez. I, n. 42990 del 18/09/2008 - dep. 18/11/2008, Montalto e altri, Rv. 241822) appartenendo alla sfera della discrezionalità del giudicante, seppure in sede incidentale, e in considerazione del principio della tassatività delle impugnazioni, appare condivisibile, tenuto conto anche della contraddittoria situazione in cui è stata adottata in quanto, ancorché per fatti diversi, per un verso erano state ritenute sussistenti ragioni per le quali l'indagato, anziché riguadagnare la libertà, dovesse continuare a rimanere in stato di custodia cautelare, sia pure nella forma attenuata degli arresti domiciliari, e, per altro verso, quelle stesse esigenze cautelari avevano consentito la revoca della misura cautelare più afflittiva, con la restituzione del Cosentino allo stato di libertà. La censura sul punto pertanto deve essere rigettata.

**5.** L'ufficio del Pubblico Ministero denuncia, poi, la violazione del principio della litispendenza in quanto il TDL di Napoli si è pronunciato sulla decisione del Tribunale di S.Maria Capua Vetere del 21 giugno 2013 (con la quale il Tribunale era stato chiamato ad esprimersi in ordine al profilo dell'adeguatezza della misura custodiale relativamente al reato di cui all'art. 648-*ter* cod. pen. per il quale era stata confermata l'applicazione della misura degli arresti domiciliari con ordinanza dello stesso TDL in data 12 settembre 2013, avverso la quale la difesa aveva già presentato ricorso per cassazione), nonché in ordine all'appello proposto dall'Ufficio del pubblico ministero in relazione all'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 26 luglio 2013 (che per il reato ex art. 416 *bis* c.p. aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari, rimettendo in libertà l'imputato). Tale situazione avrebbe integrato una situazione di litispendenza, considerato che il ricorso per cassazione presentato dai

difensori non era stato ancora preso in esame e che non erano stati prospettati nuovi elementi, con una conseguente preclusione.

Osserva il Collegio che la censura appare infondata. I ricorsi che hanno determinato la situazione processuale presa in esame dal provvedimento del TDL oggetto del presente procedimento prendono le mosse da decisioni (ordinanze del Tribunale di S.Maria Capua Vetere del 26 luglio 2013 e del 21 giugno 2013) adottate quando il provvedimento cui viene fatto riferimento per invocare la litispendenza doveva ancora essere emesso (la pronuncia dell'ordinanza richiamata è del 12 settembre 2013 ed è stata successivamente impugnata dalla difesa con un ricorso per cassazione, all'epoca ancora non definito). Non vi è stata dunque la reiterazione di domande su questioni già trattate, né può ritenersi che si sia verificata una "*preclusione endoprocessuale*", idonea ad impedire la reiterazione di domande su questioni già dedotte e trattate (anche implicitamente purché necessariamente correlate), che però sicuramente non copre fatti e questioni deducibili, ma non dedotte e non esaminate. Non occorre in conclusione che una precedente identica istanza sia stata definitivamente decisa per impedire che possa essere reiterata, ma è necessario che l'istanza sia già stata posta e che penda il giudizio su di essa. Solo tale situazione vale difatti a costituire preclusione in base al principio, anch'esso derivante dal generale divieto di *bis in idem*, della litispendenza il quale, "*in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema*", parimenti impedisce, in tutte le situazioni che non implicano un conflitto di competenza e non sono accompagnate dall'esistenza di un provvedimento irrevocabile, di riproporre e di esaminare più volte la stessa domanda (S.U. n. 34655 del 28/06/2005, Donati). Come è stato sopra precisato, nel presente procedimento non sussistono le condizioni richieste per l'applicazione dei principi richiamati.

**6.** Per quanto riguarda la dedotta carenza, insufficienza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione e l'errata interpretazione della norma dell'art. 275, comma terzo, cod. proc .pen. con riferimento al delitto di cui agli artt. 110, 416-*bis* cod.pen. nonché in ordine all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere anche per il delitto di cui agli artt. 110, 648-*ter* cod.pen., in particolare secondo i parametri previsti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 57/2013 e quelli indicati nella sentenza di annullamento con rinvio della VI sezione penale della Corte di cassazione del 27 giugno 2013, il Collegio osserva che le doglianze in ordine ai criteri adottati per la valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari, anche all'interno della valutazione unitaria della posizione del Cosentino, così come configurata all'esito della riunione dei due procedimenti, non appare coerente con i presupposti normativi e con i dati di fatto emergenti dagli elementi indicati dall'ufficio del pubblico ministero ricorrente.

**7.** A parere del collegio appare opportuno sottolineare preliminarmente che nel caso in esame, al fine di perimetrare correttamente l'area di analisi giuridica di riferimento in ordine alla decisione, il TDL poteva e doveva conformarsi ad una serie di principi giurisprudenziali consolidati in base ai quali, in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, il Tribunale del riesame può prendere in considerazione, ai fini della decisione anche elementi acquisiti successivamente all'emanazione della originaria ordinanza di custodia cautelare, anche quando questi emergano da un procedimento nel frattempo riunito a quello principale (Sez. 3, n. 4202 del 06/12/1996 - dep. 01/02/1997, Labihcna, Rv. 206836), mentre il pubblico ministero può legittimamente produrre nuovi elementi nel corso del giudizio di rinvio conseguente all' annullamento pronunciato dalla Corte

di Cassazione; infatti il principio della completa devoluzione del "*thema decidendum*", cui è informato il rimedio del riesame, non consente di vincolare la nuova decisione sulla base degli stessi atti esistenti al momento della prima. Tale facoltà il pubblico ministero può esercitare sia con riferimento ad atti successivi alla prima decisione che ad atti che in quella sede non ritenne di produrre, ampliando così la "*discovery*" nel corso del giudizio di rinvio (Sez. VI, n. 2573 del 27/06/1995 - dep. 31/08/1995, Romola, Rv. 202440). Coerentemente è stato affermato che al giudice di rinvio, come è fatto palese dalla lettera dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., non è interdotta l'acquisizione di nuovi elementi processuali perché decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato; allo stesso modo le parti assumono i medesimi oneri e facoltà che avevano nella stessa fase del precedente giudizio (Sez. 1, n. 6020 del 13/12/1994 - dep. 06/02/1995, P. M. in proc. Bobbio, Rv. 200350), come sopra già precisati.

**8.** Occorre altresì evidenziare come, nella vicenda in esame, si innestino anche i principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 57/2013, pronunciata all'esito dell'esame della questione sollevata con due ordinanze del 19 luglio 2012 dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. pen., Sez. Un., ord. 19 luglio 2012, n. 34473, Pres. Lupo, Est. Romis, ric. Lipari; Cass. pen., Sez. Un., ord. 19 luglio 2012, n. n. 34474 Pres. Lupo, Est., Est. Romis, ric. Ucciero). La Corte costituzionale è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 275, comma terzo, cod.proc. pen. in relazione all'art.7 del d.l.13 maggio 1991, n.152, convertito dall'art. 1 della l. 12 luglio 1991, n. 203 -con riferimento agli artt. 3, 13 comma 1 e 27 comma 2 Cost.- concernente la presunzione "*assoluta*" di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per gli imputati di delitti aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 7 cit., che comporta un trattamento sanzionatorio più grave per chi commette reati *«avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni»* previste dallo stesso articolo», anche in relazione al principio secondo cui la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen. è stata ritenuta operare non solo in occasione dell'adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle vicende successive che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari. La Corte costituzionale aveva circoscritto, già in precedenza, la compatibilità costituzionale della presunzione espressa nell'art.275, comma 3, cod .proc. pen. ai soli delitti di mafia (si vedano in particolare la sentenza n.231/2011 e la sentenza n. 110/2012), individuando la *ratio* giustificativa di tale presunzione *«nella struttura stessa della fattispecie e nelle sue connotazioni criminologiche - legate alla circostanza che l'appartenenza ad associazioni di tipo mafioso implica un'adesione permanente ad un sodalizio criminoso di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali e dotato di particolare forza intimidatrice»*. Da tutto ciò *«deriva, nella generalità dei casi e secondo una regola di esperienza sufficientemente condivisa, una esigenza cautelare alla cui soddisfazione sarebbe adeguata solo la custodia in carcere (non essendo le misure "minori" sufficienti a troncane i rapporti tra l'indiziato e l'ambito delinquenziale di appartenenza, neutralizzandone la pericolosità)»*. Con la sentenza richiamata la Corte costituzionale ha escluso che *«l'inserimento dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto "metodo mafioso", o al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis cod. pen., tra i reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. sia idoneo, di per sé solo, a offrire legittimazione costituzionale alla norma in esame: la disciplina stabilita da tale disposizione, infatti, risponde a «una logica distinta ed eccentrica» rispetto a quella sottesa alle disposizioni sottoposte a scrutinio, trattandosi di una normativa «ispirata da ragioni di opportunità organizzativa degli uffici del pubblico ministero, anche in relazione alla tipicità e alla qualità delle tecniche di indagine richieste da taluni reati, ma che non consentono*

*inferenze in materia di esigenze cautelari, tantomeno al fine di omologare quelle relative a tutti i procedimenti per i quali quella deroga è stabilita» (sentenza n. 231 del 2011; in senso conforme, sentenza n. 110 del 2012)». Secondo la Consulta, infatti, «La posizione dell'autore dei delitti commessi avvalendosi del cosiddetto "metodo mafioso" o al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso, delle quali egli non faccia parte, si rivela non equiparabile a quella dell'associato o del concorrente nella fattispecie associativa, per la quale la presunzione delineata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. risponde, come si è detto, a dati di esperienza generalizzati.» (C. cost. n. 57/2013, punto 6 del Considerato in diritto). In questo caso la Corte costituzionale ha dunque ribadito la linea interpretativa già affermata nella sentenza n. 164/2011, e consolidata con la sentenza n. 231/2011. Sulla base di queste premesse, la sezione VI della Corte di cassazione (nel pronunciarsi sul ricorso avverso l'ordinanza in data 29 marzo 2013 del Tribunale di Napoli con la quale era stato rigettato l'appello avverso le ordinanze di rigetto delle istanze di revoca della misura cautelare della custodia in carcere presentate nell'interesse del Cosentino) ha enunciato il principio di diritto - ben noto al TDL che ha emesso l'ordinanza impugnata, come si desume dalla relativa motivazione, anche se non si è pronunciato formalmente in questo caso in sede di rinvio - in base al quale la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui sia contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulti esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorteria, a differenza di quanto rileva con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "affectio societatis", la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione. L'annullamento dell'ordinanza che aveva ritenuto legittimo il rigetto delle richieste di revoca di misura custodiale nei confronti di Cosentino Nicola è fondata sul fatto che, nonostante l'esponente politico fosse cessato da tutte le cariche pubbliche e di partito, e pur costituendo tale ruolo il presupposto fattuale delle condotte contestate, sulla base di una valutazione meramente astratta, era stato espresso un giudizio positivo in ordine alla perdurante esistenza del potere politico dell'indagato, omettendo qualsiasi riferimento a fatti recenti da cui inferire la prosecuzione dei rapporti tra questi ed il sodalizio (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013 - dep. 24/07/2013, Cosentino, Rv. 255751).*

**9.** Il problema con cui doveva confrontarsi nel caso concreto il giudice di merito, che nell'ordinanza impugnata (ancorché non si trattasse del giudizio di rinvio) ha espressamente richiamato il principio di diritto espresso dal giudice di legittimità e inteso ad esso conformarsi, era quello, dunque, di trovare un criterio ermeneutico che, pur sovrapponendosi per il concorrente esterno all'associazione mafiosa alla linea di confine della presunzione assoluta stabilita dal legislatore e ritenuta compatibile con i principi costituzionali dalla stessa Corte, valorizzasse tuttavia nella sua massima espressione gli elementi concreti in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari, nel caso di specie quella prevista dall'art.274 lett.c) cod.proc.pen., in un arco temporale comprendente il riferimento ad episodi da cui desumere che anche successivamente ai fatti contestati, piuttosto risalenti nel tempo, il Cosentino avesse continuato a mantenere relazioni con l'organizzazione criminosa. La Corte nella sentenza di annullamento con rinvio del 27 giugno 2013 aveva fatto riferimento all'esigenza di una "valutazione che deve essere riempita di contenuti concreti rivolti all'attualità e non riferiti solo al passato", prospettando l'esigenza di una valutazione che non prescindesse da concreti riferimenti all'attualità ma si svolgesse piuttosto su un sentiero di contemporaneità, cioè di un arco di tempo significativo, anche prolungato, avente caratteri strutturali e legami di unitarietà in ordine al medesimo soggetto, ed in cui gli indici rivelatori della pericolosità si manifestino in

maniera persistente, fino a concretizzare, al momento della decisione, la necessità dell'adozione, in ipotesi, della misura massima della restrizione della libertà personale. A tal fine, la Suprema Corte, nell'affermare il principio di diritto cui ha fatto riferimento il TDL, aveva evidenziato la necessità di ricorrere anche a massime di esperienza, la cui applicazione, in assoluto, deve comunque confrontarsi anche con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo (v. sentenza 6 novembre 2003, Pantano vs Italia), richiamata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza citata. Sotto questo profilo, rileva il collegio che le massime di esperienza, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sono generalizzazioni empiriche indipendenti dal caso concreto, fondate su ripetute esperienze ma autonome tra loro, e sono tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, conformemente ad orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione, in quanto non si risolvono in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi (Sez. 6, n. 1775 del 09/10/2012 - dep. 15/01/2013, Ruoppolo, Rv. 254196). Da ciò si desume, anche alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'estrema varietà degli "indici" di riconoscimento della fattispecie in concreto, avuto riguardo alla specificità degli elementi descrittivi, che finiscono per coinvolgere aspetti che sembrano richiamare elementi qualificabili correttamente sotto il profilo sociologico, ed in cui l'assenza di una preventiva verifica di inquadramento nelle fasi di merito rischia di scontare, una volta assunta per la prima volta in sede di legittimità, una carenza di specificità che deve comunque caratterizzare le generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Sotto questo aspetto, anche a voler prescindere dalla necessità di un esame specifico del contesto ambientale e della realtà locale in cui si è sviluppata l'attività dell'associazione mafiosa, è necessario, utile e opportuno fare riferimento, in modo unitario, all'interno di un quadro complessivo di riferimento, per l'individuazione di sicuri "indici" cui rapportare la presenza del concorso nell'associazione criminale e per la individuazione di elementi rilevatori di una condotta rapportabile al contesto mafioso con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/91, ai "fatti" posti in luce dai giudici del merito, ovvero che sono stati tralasciati nell'esame dei giudici del TDL, e il cui esame era stato rappresentato come necessario nei motivi d'appello del P.M.. Più precisamente, nel concorso esterno nell'associazione mafiosa la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata valutando in via prognostica, ancorata concretamente ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, la ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"*extraneus*" alla vita della consorteria, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente. (Sez. 6, n. 27685 del 08/07/2011 - dep. 14/07/2011, Mancini, Rv. 250360). Sostanzialmente ritiene il collegio che, se è vero che anche nei confronti del concorrente esterno opera la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. comma 3, occorre tuttavia tener presente che, rispetto a un tale soggetto, gli elementi che si richiedono per vincere una simile presunzione sono diversi da quelli richiesti per il partecipe del sodalizio. Essi infatti non possono identificarsi con la rescissione definitiva del vincolo sociale, ma devono invece valutarsi all'interno di una prognosi di ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"*extraneus*" alla vita della consorteria. E ciò tenendo conto dell'attuale condotta di vita del condannato e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso; questo criterio di giudizio esclude la possibilità di fare riferimento a semplici congetture, cioè ad ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all' "*id quod plerumque accidit*" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (Sez. 6, n. 6582 del 13/11/2012 - dep. 11/02/2013,

Cerrito, Rv. 254572). La verifica della ricorrenza, nell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato, dei requisiti appena indicati individua e, al tempo stesso, delimita l'area della cognizione del giudice di legittimità, il cui compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla valenza probatoria delle risultanze processuali, bensì di stabilire se i giudicanti abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. un. 13-12-95 Clarke, rv 203428). Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato non risponde agli anzidetti requisiti. Non appare lineare e consequenziale l'itinerario logico-giuridico sulla base del quale il Tribunale è pervenuto all'affermazione della insussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del Cosentino, avendo utilizzato una serie di parametri valutativi in parte ampiamente deficitari nelle conclusioni rispetto agli elementi offerti dall'ufficio del P.M. ricorrente e, nel contempo, arricchiti in maniera inidonea di considerazioni che, anziché integrare positivamente una massima d'esperienza, quale quella affermata dalla Corte di cassazione, singolarmente bisognosa di una verifica puntuale sotto una molteplicità di indici di riferimento (in particolare sotto il profilo temporale e con riferimento ai collegamenti interpersonali anche di carattere familiare, alla permanenza della capacità di penetrazione nel tessuto sociale dell'area di riferimento, alla persistente credibilità in virtù della capacità di influenza che il Cosentino manteneva in concreto attraverso le sue relazioni), integra apoditticamente il criterio della massima di riferimento con la individuazione di una speculare presenza del "*politico in ascesa*", che rende ancor più complessa la verifica empirica del ragionamento, non essendovi agli atti alcun richiamo che possa giustificare questo scarto valutativo. Indubbiamente in ogni procedimento inferenziale certamente il giudice è, di regola, libero, di scegliere i criteri destinati a giustificare le proprie argomentazioni probatorie e le conseguenti conclusioni sui fatti rilevanti. Deve però offrire idonea motivazione di tale scelta, tenendo ben presente la distinzione fra massime di esperienza e congetture (Cass. Sez. 2<sup>^</sup>, 16- 9-2003, n. 39985/03, rv n. 227200). Si ribadisce che una massima di esperienza è un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi (Cass. Sez. 6<sup>^</sup> 7-3-2003, n. 31706, Abbate, rv n. 228401). Si tratta dunque di generalizzazioni empiriche tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione. Dunque, nozioni di senso comune, enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi. Al riguardo la Corte condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il controllo di legittimità inerente alla giustificazione esterna della decisione non può estendersi fino al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza delle quali il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché, però, la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alle forme del ragionamento e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne deriva che la doglianza di illogicità può essere proposta allorché il ragionamento non si fondi realmente su massime di esperienza, secondo la nozione precisata, ma valorizzi piuttosto una congettura, e cioè un'ipotesi non fondata sull'*id quod plerumque accidit*, vista la "qualità concreta" dell'ipotesi di riferimento, insuscettibile di verifica empirica, o anche una pretesa regola generale che risulti però priva di sufficiente plausibilità. È ciò che, a

parere del collegio, può essere riscontrato nel caso in esame in cui il TDL ha fornito una *ratio* giustificativa della decisione attraverso il riferimento ad un massima d'esperienza strutturata su ipotesi fondate su mere possibilità, peraltro ritenute sussistenti sulle base di un esame parziale degli elementi acquisiti e, in ogni caso, parcellizzato, nonostante l'affermazione di metodo contrario contenuta nel provvedimento impugnato. La singolarità e la specificità del caso avrebbero richiesto un percorso motivazionale che si fosse snodato lungo l'arco temporale della contemporaneità, come in precedenza precisato, partendo comunque dalla concreta base fattuale che ha giustificato l'emissione del primo provvedimento restrittivo, per arrivare a lambire le soglie del momento dell'adozione del provvedimento stesso da parte del TDL. Peraltro il venir meno della presunzione assoluta di adeguatezza della misura custodiale in carcere poteva essere verificato, in relazione al composito quadro di riferimento processuale cautelare del Cosentino, non soltanto attraverso un'analisi parallela tra la coesistenza di elementi indicatori della possibile concorsualità esterna all'associazione criminale e la progressiva perdita formale delle cariche politiche, succedutesi nel tempo. A parere della Corte all'interno dell'ipotesi accusatoria il reale conseguimento degli obiettivi posti a base delle richieste appare in realtà scollegato dalla dimostrazione, in concreto, dell'idoneità di tali elementi rispetto alla valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari. Il concetto di "*politico bruciato*", enunciato nella sentenza di rinvio, è inoltre un concetto che si colloca all'interno di una dimensione temporale che evoca una sorta di espulsione permanente, che non tollera ambiguità, proprio per evitare la contraddizione immanente di attribuire al politico stesso una capacità sostanziale di intervento e quindi una potenziale contiguità, di fatto inalterata. All'interno della prospettiva cautelare dunque il concetto di "*politico bruciato*" non può non evocare un allontanamento sostanziale, concreto e specifico in cui il riferimento ai referenti "*dal potere in ascesa*" appare, soprattutto in questo caso particolare, una mera immagine evocativa, priva di alcun riferimento concreto.

Ciò premesso, dunque, in ordine alla puntuale risposta sugli elementi in base ai quali valutare la sussistenza delle esigenze cautelari nel caso concreto, la Corte ritiene necessaria una rivalutazione critica circa la valorizzazione dell'elemento della cessazione della titolarità di cariche pubbliche da parte del Cosentino contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato, in quanto la verifica del *periculum* di recidiva specifica avrebbe reso indispensabile una prognosi che tenesse conto congiuntamente degli elementi prospettati dal pubblico ministero negli appelli e riferibili anche all'arco temporale 2010- 2012 oltre che all'attualità, e in particolare degli elementi relativi al consolidamento e alla continuità dei rapporti dell'ex-parlamentare con ambienti criminali, alle reciproche agevolazioni che ne erano conseguite e alla conseguente persistenza degli interessi scambievoli che, nella prospettiva accusatoria, manteneva in concreto inalterato il legame con l'associazione criminosa.

Ferma restando, dunque, la rilevanza di fatti pregressi (quali quelli riconducibili alla vicenda dell'ECO 4 EGEA s.r.l. e al contenuto delle intercettazioni telefoniche collegate a quel procedimento che dimostrano, in base ai provvedimenti giurisdizionali adottati, l'esclusione della c.d. "bruciatura politica" del Cosentino fin dall'epoca della prima ordinanza di custodia cautelare avvenuta nel 2009), con riferimento al periodo 2010, 2011, 2012 e fino al marzo 2013 invece, fino alla circostanza concernente la dimissione dell'ultima carica politica (il ruolo di parlamentare a seguito della mancata ricandidatura del Cosentino per le elezioni politiche avvenute nell'aprile 2013, decisa peraltro, come ricordato nell'appello dell'Ufficio del P.M., solo a poche ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature), la Corte ritiene di dover sottolineare la superficiale svalutazione della conversazione ambientale captata il 28 marzo 2011 nel carcere di Cuneo che vedeva protagonista Russo Giuseppe detto *o' padrino*,

uno degli esponenti apicali del clan dei casalesi (fratello di Russo Mirella, coniugata con Cosentino Mario, fratello dell'odierno imputato), che sollecitava senza mezzi termini un intervento del Cosentino finalizzato all'ottenimento del proprio trasferimento in un'altra casa circondariale a lui più gradita. Il dato, oggettivamente rilevante, viene neutralizzato con la giustificazione della mancata verifica concernente l'esecuzione del trasferimento richiesto. La valutazione operata omette di trascurare come tale richiesta non costituisca un "unicum" all'interno della storia processuale concernente l'indagato, ma trovi nell'ordinanza di custodia cautelare genetica un precedente analogo evidenziato nell'appello del P.M. (v. pag. 192), in cui una simile istanza venne veicolata nell'interesse di Bidognetti Francesco verso lo stesso Cosentino. La circostanza sottolinea, al di là del suo esito, come un personaggio di elevata caratura criminale, ancora in epoca recente (aprile 2011) faceva affidamento sulle possibilità di intervento in suo favore da parte del Cosentino, circostanza peraltro riconosciuta dallo stesso TDL, ma che non risulta essere stata sottoposta ad un vaglio critico adeguato nel provvedimento impugnato. Né risultano correttamente valutati dal TDL, secondo i parametri sopra evidenziati, l'atteggiamento di Martino Giuliano, altro pregiudicato intraneo al clan dei casalesi che, in una conversazione ambientale del novembre 2012, mostra di non dare credito alcuno alla presa di distanza rispetto al clan camorristico effettuata dal Cosentino nel corso di un'udienza dibattimentale, pure ampiamente riportata nei motivi d'appello, e il contenuto della conversazione intercorsa il 17 febbraio 2011 nella quale è dato apprendere che due imprenditori si rivolgono a Di Caterino Nicola per ottenere, tramite il Cosentino, la nomina di un funzionario amministrativo loro gradito per essere agevolati nella realizzazione di lavori pubblici. In sostanza, a parere della Corte, sulla base di tali elementi non appare coerente la motivazione adottata in ordine alla presenza di segnali certi di discontinuità nel comportamento del Cosentino. In presenza di detti elementi -individuati dal pubblico ministero come significativi del persistente radicamento del Cosentino nel territorio di provenienza e dell'attuale possibilità di coltivare comunque un ruolo politico di fatto rilevante, vista la estesa rete di collegamenti politico-amministrativi realizzati in Campania dall'epoca del suo ingresso politica- deve essere dunque rivalutata la intatta capacità di affidamento del gruppo criminale di riferimento rispetto all'adozione di possibili interventi favorevoli da parte dell'odierno imputato, a prescindere pertanto dalla emissione di provvedimenti restrittivi e della stessa contemporanea pendenza di un processo aperto nei suoi confronti ed anche a prescindere dalla titolarità formale di incarichi pubblici.

**10.** Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al fine di consentire al giudice territoriale una più approfondita delibazione del tema in discussione con preciso riferimento, considerato il complessivo svolgimento della vicenda cautelare, alla sussistenza delle esigenze cautelari all'interno dell'arco temporale di riferimento legittimanti la misura custodiale in carcere quanto al concorso esterno nell'associazione mafiosa e all'idoneità dei dati oggettivi rappresentati dal pubblico ministero a superare la presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale in carcere quanto ai reati aggravati ai sensi dell'art. 7 legge n. 203/91.



P.Q.M.

Annulla con rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per nuovo esame

Roma, li 17 gennaio 2014

Il Consigliere estensore  
Giovanni Diotallevi

Il Presidente  
Matilde Cammino